

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

**U.S.R. PER LA LOMBARDIA – UFF. XIX AMBITO
TERRITORIALE DI PAVIA
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PAVIA
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PAVIA
PROVINCIA DI PAVIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PAVIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA**

per

**L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'**

(art. 13 Legge 5.2.1992 n. 104)

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

(art. 13 Legge 5.2.1992 n. 104)

VISTI

- la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n. 104 del 5 febbraio 1992;
- il DPR 24/2/94: *“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”*;
- il D.L.vo n.112 del 31 marzo 1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”*;
- la legge Regione Lombardia n. 1 del 5 gennaio 2000 *“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lvo n. 112 del 31 marzo 1998”*;
- la legge n. 328 dell' 8 novembre 2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- le *“Linee operative per il processo di individuazione e accompagnamento dell'alunno con handicap ai fini dell'integrazione scolastica”* (DPCM 185 del 23/2/2006 e DGR 3449 del 7/11/2006);
- la legge regionale 19 del 2007: *“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione”*;
- la legge regionale 3/2008: *“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”*;
- l'Intesa Stato/Regioni/Enti locali del 20 marzo 2008;
- la *“Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”*, New York 2006, ratificata con L.18/2009;
- le *“Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”*, MIUR, agosto 2009.

Premesso che

La legge individua i soggetti in situazione di handicap come coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

Premesso che

Allo scopo di assicurare ai soggetti con disabilità il diritto allo studio in tutte le scuole di ogni ordine e grado, finalizzato allo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento e nella socializzazione, occorre provvedere ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, sociali, assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e alla loro gestione comune nel rispetto delle leggi di tutela vigenti e delle rispettive competenze degli Enti preposti;

Premesso che

Per attuare quanto predetto gli Enti Locali, gli Organi Scolastici Periferici e le Aziende Ospedaliere e Sanitarie stipulano appositi Accordi di programma, ai sensi del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché alla individuazione di forme di integrazione tra attività scolastiche ed attività integrative extrascolastiche;

TUTTO CIO' PREMESSO,

TRA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UST XIX DI PAVIA

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PAVIA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
(contenuto)

1. Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente, nonché solidalmente e singolarmente verso gli utenti, ad attuare le prestazioni e i servizi contenuti nei protocolli allegati al presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Ciascuna parte che stipula il presente accordo di programma si impegna a erogare le provvidenze economiche dovute e a gestire i flussi finanziari specificamente attribuiti, nonché ad organizzare i servizi previsti e riservati dalle norme vigenti alle rispettive competenze.

ART. 2
(Enti convenzionati con le parti stipulanti)

1. Qualora una o più parti dichiarino di garantire la gestione dei servizi di propria competenza in convenzione con altro soggetto pubblico o privato, i soggetti convenzionati opereranno sotto la esclusiva responsabilità dell'ente titolare della funzione al quale riferiranno.
2. Tali predetti soggetti convenzionati possono comunque stipulare "intese operative" anche con le altre parti pubbliche che sottoscrivono il presente accordo, nel rispetto dei requisiti e dei criteri di accreditamento specifici che queste definiranno.

ART. 3
(Collegio di Vigilanza, Collegio arbitrale)

1. E' costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma, composto dal Presidente della Provincia di Pavia o suo delegato, da tre Sindaci dei Comuni della provincia, designati dall'Assemblea dei Sindaci, dal Direttore Generale dell'AO di Pavia o suo delegato, dal Direttore Generale dell'ASL o suo delegato, dal Dirigente dell'UST XIX di Pavia o suo delegato, dal Prefetto della provincia di Pavia o suo delegato, da uno o più membri del GLIP individuati dal Gruppo stesso fra i rappresentanti delle Associazioni dei disabili e delle loro famiglie, da tre Dirigenti Scolastici della Provincia, designati in sede di Conferenza dei servizi. Il Collegio opera presso la sede della Provincia di Pavia.
2. Al Collegio di Vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione del presente accordo, nonché attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti di eventuali parti inadempienti, previa diffida scritta a provvedere in tempo determinato.
3. Le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo sono rimesse alla valutazione di un Collegio Arbitrale di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle due parti in conflitto ed il terzo individuato dal Collegio di Vigilanza a maggioranza dei due terzi dei componenti il Collegio stesso.

ART. 4
(Conferenza di servizi)

1. E' costituita, altresì, una Conferenza di Servizi permanente con compiti di studio e programmazione nonché di valutazione tecnico-amministrativa e di verifica della qualità delle azioni coordinate, costituita dai membri del GLIP, integrata dai rappresentanti degli specifici Uffici interessati degli Enti stipulanti il presente accordo e presieduta dal Dirigente dell'UST XIX di Pavia.
2. La Conferenza di Servizi permanente si riunisce di norma ogni semestre, ovvero ogni volta che se ne ravvisi la necessità, previa convocazione del Dirigente dell'UST XIX di Pavia, ed assolve ai suoi compiti a maggioranza dei convenuti, purché in numero non inferiore ad un terzo dei suoi membri.

ART. 5
(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo di programma ha durata di anni cinque dal momento della sottoscrizione; si rinnoverà alla scadenza, previa adozione dei necessari atti deliberativi dei Soggetti partecipanti, ma potrà essere annualmente integrato e modificato, previa valutazione della Conferenza di Servizi permanente di cui al precedente art.4.
2. Ciascun ente partecipante, secondo i rispettivi ordinamenti, provvederà alla ratifica e all'esecutività del presente accordo.

ALLEGATO 1

COMPITI E CONTRIBUTI DELLE PARTI STIPULANTI

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

1) Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – UST XIX di Pavia

Premesso come le *“Linee guida per l’integrazione scolastica”* (MIUR 2009, II Parte, art. 1) prevedono che gli Uffici Scolastici Regionali promuovano la costituzione di GLIR (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali) con il compito di attivare iniziative finalizzate alla stipula di Accordi di Programma regionali, l’Ufficio Scolastico Territoriale XIX di Pavia:

1. Assegna docenti per le attività di sostegno alle singole istituzioni scolastiche sulla base delle documentate richieste presentate dalle scuole e sentito il proprio Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLH), ferma restando la dotazione organica regionale complessiva disposta annualmente dal MIUR sulla base dei parametri di legge, e garantisce interventi prioritari per gli alunni in situazione di grave disabilità.
2. Consente alle istituzioni scolastiche l’acquisizione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici per gli alunni in situazione di disabilità mediante l’assegnazione, anche come finanziamento a progetti, degli appositi finanziamenti istituiti dalla L.440/97 ed erogati annualmente dal MIUR, avvalendosi della consulenza del GLIP per quanto riguarda i criteri di distribuzione dei fondi alle scuole, ai Centri Territoriali di Risorse per l’Handicap (CTRH) e al Centro di Supporto Territoriale (CST).

I Centri operano presso:

il III° Circolo di Pavia per Pavia e il Pavese,

l’Istituto Calvi di Voghera per l’Oltrepò,

l’Istituto Roncalli di Vigevano per la Lomellina,

con lo scopo di promuovere il miglioramento dei processi di integrazione, attraverso lo studio e il supporto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di forme sperimentali - didattiche e metodologiche - dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili; la formazione del personale; la documentazione degli studi e delle migliori esperienze.

Il Centro di Supporto Territoriale (CST) opera presso il III° Circolo di Pavia e la sua attività di formazione e consulenza sull’uso delle tecnologie nella didattica con alunni disabili è rivolta a tutte le istituzioni scolastiche statali della Provincia.

Tra istituzioni scolastiche e i Centri Territoriali di riferimento vengono stipulati Accordi di rete per realizzare e migliorare il processo di inclusione.

3. Consente alle singole istituzioni scolastiche la realizzazione di progetti di sperimentazione di modelli efficaci d'integrazione scolastica, sia mediante l'assegnazione degli appositi finanziamenti istituiti dalla L. n° 440/97 sia, ove possibile nei limiti degli organici annualmente fissati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche mediante l'utilizzo su progetto di unità di personale docente a tempo indeterminato.
4. Garantisce il funzionamento del proprio Gruppo di Lavoro provinciale per l'Handicap e favorisce l'attività del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale istituiti dalla L.104/1992.
5. Organizza, avvalendosi della collaborazione di CTRH e CST, in base alle esigenze del territorio e sentito il parere del GLIP, corsi di formazione e di aggiornamento rivolti al proprio personale sulle problematiche dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni speciali.
6. Collabora con gli Enti Locali, gli Uffici di piano dei Distretti, con l'Azienda Ospedaliera, l'ASL e con le Associazioni dei disabili e delle loro famiglie alla realizzazione di corsi di aggiornamento comuni per gli operatori dei diversi enti a vario titolo impegnati nel campo dell'integrazione scolastica, finalizzati prioritariamente al raccordo delle rispettive esperienze e competenze.
7. Partecipa attraverso i propri rappresentanti presso i CTRH territoriali ai Tavoli di lavoro del Terzo Settore istituiti presso i Comuni capofila dei Distretti della Provincia di Pavia per affrontare tematiche relative all'inclusione scolastica, sociale e lavorativa dei disabili residenti nel territorio.

2) Istituzioni scolastiche statali della provincia di Pavia

Le Istituzioni scolastiche statali, in regime di autonomia, rappresentate dal Dirigente scolastico come garante del Piano dell'Offerta Formativa ("inclusivo quando prevede, nella quotidianità delle azioni da compiere, degli interventi da adottare e dei progetti da realizzare la possibilità di dare risposte precise ad esigenze educative individuali" – Linee guida per l'integrazione scolastica – MIUR 2009, III Parte, art. 1.1.):

1. accolgono le iscrizioni di tutti gli alunni in condizione di disabilità, in particolare ammettono alla frequenza della scuola dell'infanzia gli alunni con disabilità, aventi il requisito dell'età, senza includerli in liste d'attesa (L.104/92, art.12, comma1);
2. sulla base della certificazione rilasciata dalla commissione ASL per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap e della documentazione "di percorso" successivamente predisposta da AO e Scuola, con la collaborazione degli Enti Locali e

delle Famiglie (diagnosi clinico funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato), chiedono all'UST XIX di Pavia l'assegnazione di docenti per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e agli Enti Locali l'assistenza specialistica, il trasporto e tutti gli strumenti per l'integrazione di loro competenza, in modo da assicurare alla scuola stessa la necessaria dotazione di risorse organiche e materiali in tempi utili per l'avvio dell'anno scolastico.

3. Garantiscono il funzionamento del proprio Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto (di cui all'art. 15 della L. n. 104/1992).

4. Stabiliscono, all'interno del proprio Piano dell'Offerta Formativa, le condizioni e le modalità dell'integrazione scolastica, con particolare riguardo a:

- formazione delle classi con alunni disabili
- utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno
- flessibilità organizzativa e didattica
- progetti di innovazione didattica
- iniziative di recupero e sostegno
- interventi integrativi aggiuntivi
- accoglienza e continuità educativa tra i diversi gradi di scuola, compreso il rapporto fra asilo nido e scuola dell'infanzia
- orientamento scolastico e professionale, con particolare riguardo all'alternanza scuola/lavoro.

5. Promuovono incontri interprofessionali periodici del Gruppo di Lavoro Operativo (di cui all'art. 12 della L. n°. 1047/1992), composto dagli Insegnanti della classe, dagli operatori socio-sanitari, dalla famiglia dell'alunno disabile e, se presenti, dagli assistenti educatori e da altri operatori (es. collaboratori scolastici, esperti di fiducia e/o delle Associazioni di riferimento indicati dalle famiglie), finalizzati alla programmazione e alle necessarie verifiche in itinere del percorso educativo e didattico espresso nel profilo dinamico funzionale e nel piano educativo individualizzato.

6. Elaborano, verificano e aggiornano, per ciascun alunno con disabilità, uno specifico progetto educativo-didattico individualizzato (PEI), sulla base del profilo dinamico funzionale, tenuto conto dei criteri espressi nel proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF) e in collegamento con la programmazione di classe e di istituto, curandone l'attuazione.

7. Attuano forme sistematiche di orientamento particolarmente qualificate per la persona disabile con inizio almeno dal penultimo anno del primo ciclo di istruzione, con la collaborazione di tutti i Soggetti stipulanti il presente accordo e delle Associazioni dei disabili e delle loro famiglie anche avvalendosi, nel secondo ciclo, dei percorsi di alternanza scuola/lavoro.

8. Agevolano il percorso scolastico dell'alunno con disabilità nel passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione o nei passaggi intermedi, organizzando consultazioni fra gli insegnanti della classe frequentata e le figure di riferimento per l'integrazione delle

scuole che accoglieranno l'alunno, curando la consegna della documentazione alla scuola del grado successivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

9. Assicurano, attivando le necessarie risorse e sentiti gli operatori sanitari competenti, la partecipazione degli alunni disabili a tutte le attività, compresi le gite e i viaggi d'istruzione, in quanto momenti costitutivi del percorso educativo-didattico della propria classe, e analogamente favoriscono la partecipazione di tali studenti alle attività facoltative offerte dalla scuola, collaborando inoltre con gli Enti locali per l'attuazione del raccordo fra attività scolastiche ed extrascolastiche del territorio, qualora ad esse partecipino anche alunni con disabilità.
10. Organizzano l'assistenza di base, fornita dai collaboratori scolastici, attraverso l'ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso, nell'uscita dalla scuola e nello spostamento nei locali scolastici, per esigenze di particolare disagio, per attività di cura alla persona, per l'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, come previsto dall'art.13 L. 104 e con le modalità dettagliate dalla nota ministeriale 3390 del 30/11/2001.
11. Promuovono le iniziative necessarie a favorire il raccordo operativo e la cooperazione fattiva fra i Comuni, singoli o associati, compresi nel territorio del proprio bacino d'utenza, al fine di organizzare e gestire gli interventi e i servizi di loro competenza per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap, ai sensi della legge n. 328 dell'8.11.2000 e prioritariamente per gli alunni in situazione di grave disabilità.
12. Per attività di formazione del personale su tematiche inclusive e per consulenze le istituzioni scolastiche si avvalgono del proprio Centro Territoriale Risorse per l'Handicap di riferimento e del Centro di Supporto Territoriale, aderendo ad appositi accordi di rete.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PAVIA

1. Le competenze dell'AO si esercitano in continuità con gli interventi di prevenzione e individuazione precoce della disabilità, realizzati secondo le competenze e i tempi previsti dalle norme vigenti.
2. Istituisce, nell'ambito della Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA), le Unità Multidisciplinari di cui al D.P.R. 24/2/1994.

3. Redige (o convalida, se elaborata da un Ente privato accreditato) la certificazione diagnostica e la relazione clinica per accedere al Collegio di accertamento per "l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap"
4. Per ogni alunno con disabilità di cui abbia effettuato la presa in carico (attraverso l'UONPIA, lo specialista della branca di pertinenza della patologia o lo psicologo dell'età evolutiva):
 - redige la "diagnosi funzionale" (DF);
 - collabora con la Scuola all'elaborazione, verifica e aggiornamento del "Profilo Dinamico Funzionale" (PDF);
 - collabora con la Scuola, la famiglia e l'assistente educativo all'elaborazione, verifica e aggiornamento del "Piano Educativo Individualizzato" (PEI).

A partire dal gennaio 2010 la stesura di tali documenti per l'integrazione può essere effettuata anche dagli enti privati accreditati (ai sensi del DPCM 185/2006 e della seguente normativa regionale: DGR 3449 del 7/11/2006, Circolare 28 dell'11/12/2006, Nota Tecnica 11 febbraio 2008)
5. Fornisce consulenza alla Scuola in relazione all'integrazione degli alunni con disabilità e, in particolare, in merito a:
 - eventuali progetti di sperimentazione di modelli efficaci di integrazione scolastica;
 - attrezzature tecniche e sussidi didattici eventualmente necessari;
 - forme di orientamento scolastico e professionale.
6. Partecipa, con un proprio referente, al Gruppo di Lavoro per l'Handicap previsto in ogni istituzione scolastica.
7. Partecipa alla presa in carico dell'alunno disabile per la realizzazione del Progetto di Vita, attivando progetti abilitativi-riabilitativi individuali, da gestirsi in collegamento e coordinamento con il "progetto educativo-didattico individualizzato" e con il "progetto sociale individualizzato", tenendo presente le competenze in materia degli Enti Locali e dell'Azienda Sanitaria Locale.
8. Prescrive agli alunni disabili la fornitura di ausili, presidi e protesi previsti dal nomenclatore tariffario approvato dal Ministero della Sanità.
9. Collabora con altri Enti e Istituzioni alla progettazione degli interventi rivolti anche all'integrazione sociale extrascolastica degli alunni disabili.
10. Collabora con i Soggetti stipulanti il presente accordo, con le Associazioni dei disabili e delle loro famiglie e con i Centri Territoriali di Risorse per l'Handicap e con il Centro di Supporto Territoriale alla realizzazione di iniziative formative comuni per il personale dei diversi enti, a vario titolo impegnato nel campo dell'integrazione scolastica, finalizzate prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze; in fase di progettazione si avvale della consulenza del GLIP, dei CTRH e del CST. Le modalità concrete di collaborazione nella realizzazione dei suddetti corsi - comprese le modalità di una eventuale co-gestione - verranno definite di volta in volta dai Soggetti stipulanti.

AZIENDA SANITARIA LOCALE

1. Effettua l'accertamento della disabilità dell'alunno, su istanza del genitore o del tutore dello stesso, tramite una commissione collegiale composta da un neuropsichiatra infantile delle Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Azienda Ospedaliera, da uno psicologo e da un assistente sociale dell'Azienda Sanitaria Locale e rilascia la certificazione di "alunno in situazione di handicap".
2. Garantisce agli alunni disabili la dotazione di ausili, presidi e protesi previsti dal nomenclatore tariffario approvato dal Ministero della Salute. Tali sussidi vengono prescritti dal medico "prescrittore" competente dell'Azienda Ospedaliera.
3. Partecipa alla presa in carico dell'alunno per la realizzazione del suo Progetto di Vita, insieme con i Comuni, la Provincia, l'Azienda Ospedaliera, l'UST XIX di Pavia, le Istituzioni scolastiche e la famiglia.
4. Collabora con i Soggetti stipulanti il presente Accordo, le famiglie e le associazioni dei disabili per l'attuazione di forme sistematiche di orientamento scolastico-formativo e lavorativo.
5. Collabora con i Soggetti stipulanti il presente accordo, con le Associazioni dei disabili e delle loro famiglie e con i Centri Territoriali di Risorse per l'Handicap e con il Centro di Supporto Territoriale alla realizzazione di iniziative formative comuni per il personale dei diversi enti, a vario titolo impegnato nel campo dell'integrazione scolastica, finalizzate prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze; in fase di progettazione si avvale della consulenza del GLIP, dei CTRH e del CST. Le modalità concrete di collaborazione nella realizzazione dei suddetti corsi - comprese le modalità di una eventuale co-gestione - verranno definite di volta in volta dai Soggetti stipulanti.

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

I Comuni della provincia di Pavia provvedono, in forma individuale e/o associata, alla organizzazione e alla gestione degli interventi e dei servizi di loro competenza per l'integrazione scolastica, formativa e sociale degli alunni e degli studenti con disabilità residenti nell'ambito del proprio territorio comunale.

Ove si presenti la necessità di operare in forma associata, i Comuni, compresi nel bacino di utenza delle singole istituzioni scolastiche, possono trovare riferimento nei Dirigenti scolastici,

che avranno facoltà di farsi promotori delle iniziative necessarie per favorire il raccordo operativo e la cooperazione fattiva fra i Comuni stessi.

In particolare, con le modalità sopra indicate e sulla base dei rispettivi bilanci, i Comuni:

1. Assegnano personale specificamente preparato per l'assistenza, durante tutte le attività scolastiche, all'autonomia, alla comunicazione e alle relazioni sociali di alunni con disabilità grave nella sfera motoria, sensoriale o psichica e, ove necessario, mettono a disposizione il supporto di operatori sociali. Il profilo dell'assistente è definito nell'allegato al presente Accordo (Protocollo operativo Enti Locali - Scuola)
2. Forniscono, se necessario, trasporto collettivo o individuale, eventualmente assistito, tra il domicilio e i locali scolastici, e tra questi e i centri di riabilitazione, agli alunni con gravi disabilità.
3. Garantiscono agli alunni con disabilità la fruizione del servizio di mensa scolastica e la frequenza di centri estivi, laddove previsti.
4. Garantiscono agli alunni con disabilità la partecipazione ad attività extrascolastiche e di aggregazione socio-educativa (da integrare nei piani educativi individualizzati degli alunni), anche mediante l'adeguamento di attrezzature e personale dei propri servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali.
5. Forniscono arredi scolastici speciali per alunni con disabilità motoria. Forniscono altresì alla Scuola sussidi e materiali specifici per l'attività didattica rivolta agli alunni con disabilità, integrando i fondi previsti ed attivabili rispettivamente dall'UST XIX di Pavia e dalla Provincia, qualora detti fondi risultino documentatamente assenti o insufficienti a garantire i necessari interventi. Per una preliminare conoscenza dei bisogni degli alunni disabili e delle conseguenti richieste di finanziamento annualmente avanzate dalle scuole in relazione all'integrazione scolastica, i Comuni potranno avvalersi della consulenza del GLIP, cui compete l'individuazione dei criteri di assegnazione alle Scuole dei fondi ex L. n. 104/92 annualmente accreditati dal MIUR alle Istituzioni scolastiche, dei CTRH e del CST.
6. Provvedono alla progressiva eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali negli edifici scolastici di competenza, nell'ambito dei propri programmi di edilizia scolastica.
7. Favoriscono e verificano che il personale educativo ed assistenziale precedentemente individuato fruisca di iniziative di formazione sui temi relativi alla disabilità, avvalendosi, anche dei CTRH, del CST, delle Scuole e delle Associazioni dei disabili e delle loro famiglie.
8. Collaborano con i soggetti stipulanti il presente accordo, con le Associazioni dei disabili e delle loro famiglie e con i Centri Territoriali di Risorse per l'Handicap alla realizzazione di momenti di confronto comuni per il personale dei diversi enti a vario

titolo impegnato nel campo dell'inclusione scolastica, finalizzati prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze. In fase di progettazione di tali iniziative si avvalgono della consulenza del GLIP. Le modalità concrete di collaborazione nella realizzazione di quanto sopra verranno definite di volta in volta dai soggetti stipulanti.

9. Collaborano con i rappresentanti dei CTRH territoriali per la elaborazione delle attività inclusive formulate nei Tavoli del Terzo Settore dei Piani di Zona dei vari distretti della Provincia di Pavia attraverso inciti formali alla partecipazione ai Tavoli del Distretto di competenza.
10. Realizzano, anche in collaborazione con gli enti stipulanti il presente accordo e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative di informazione e di sensibilizzazione sulle tematiche dell'integrazione scolastica e sociale delle persone disabili. Promuovono l'intervento del volontariato locale.

PROVINCIA DI PAVIA

La Provincia è impegnata ad attuare le disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità previste dalla normativa vigente.

Nei limiti dei fondi disponibili e secondo strategie concordate con i contraenti:

1. Provvede alla progressiva eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di propria competenza, nell'ambito dei propri programmi di edilizia scolastica.
2. Collabora con i Soggetti stipulanti il presente accordo, i CTRH e con le Associazioni dei disabili e delle loro famiglie alla realizzazione di iniziative di aggiornamento comuni al personale dei diversi enti a vario titolo impegnati nel campo dell'integrazione scolastica, finalizzate prioritariamente all'integrazione delle rispettive esperienze e competenze.
3. Realizza, anche in collaborazione con altri Soggetti pubblici e privati, iniziative di informazione e di sensibilizzazione sulle tematiche dell'integrazione scolastica e sociale delle persone disabili.
4. A favore degli studenti minorati della vista (non vedenti e ipovedenti gravi) provvede ai seguenti interventi:

- collaborazione con gli operatori degli Enti locali, dell'Azienda Ospedaliera locale e della Scuola per la messa a punto di un programma comune di intervento sui singoli casi;
- consulenza tecnica agli insegnanti, anche attraverso l'organizzazione di momenti di aggiornamento specifici, concordati con l'UST XIX di Pavia e con le Istituzioni scolastiche;
- fornitura al disabile di testi scolastici in braille, o trascritti interamente o in parte in braille, ovvero di testi scolastici trascritti in grandi lettere per ipovedenti;
- Inoltre la Provincia garantisce un contributo al comune di residenza, affinché venga assicurato laddove necessario un supporto extrascolastico al disabile per l'acquisizione di autonomia nello svolgimento delle attività scolastiche nella figura di "lettori".

5. A favore degli studenti minorati dell'udito, la Provincia prevede:

- un contributo al comune di residenza, affinché venga assicurato laddove necessario un supporto scolastico al disabile per l'acquisizione di autonomia nello svolgimento delle attività scolastiche attraverso figure di "assistenti alla comunicazione" o "interpreti della lingua dei segni" all'interno dei percorsi formativi di istruzione superiore
- un sostegno a progetti significativi a livello territoriale per l'integrazione scolastica di alunni non udenti che prevedano interventi specifici.

6. Garantisce agli studenti disabili la partecipazione ad attività extrascolastiche e di aggregazione socio-educativa per gli adolescenti promosse e sostenute dalla Provincia, anche mediante l'adeguamento di attrezzature e la preparazione di personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali.

ALLEGATO 2

PROTOCOLLI OPERATIVI

PROTOCOLLO OPERATIVO

Azienda Ospedaliera ed Enti accreditati - Azienda Sanitaria Locale – Scuola

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE E CERTIFICAZIONE

1. L'*individuazione* dell'alunno come persona disabile, avente diritto ad accedere, ai sensi dell'art. 3 L.n.104/92, agli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di educazione, istruzione e integrazione scolastica, viene effettuata, su domanda presentata dal genitore/tutore dell'alunno (v. allegato) all'ASL di residenza, da un Collegio composto da un neuropsichiatra infantile appartenente all'unità operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, uno psicologo e un assistente sociale dell'ASL (DPCM 185 del 23/2/2006).
2. L'accertamento della disabilità viene richiesto per alunni già a carico a servizi specialistici al loro primo ingresso a scuola o per bambini, che, già frequentanti la scuola, abbiano manifestato difficoltà tali da far suggerire da parte della scuola alla famiglia la necessità di un inquadramento diagnostico.
3. La domanda per accedere al Collegio di accertamento deve essere corredata da una certificazione diagnostica con la diagnosi clinica, preferibilmente codificata con l'ICD 10 multiassiale, e da una relazione clinica, che evidenzii lo stato di gravità della disabilità ed il suo quadro funzionale sintetico. Tale documento può essere redatto da una UONPIA, da un medico specialista della branca di pertinenza o da uno psicologo dell'età evolutiva di struttura pubblica, ma anche da uno dei I Centri di riabilitazione privati con UONPIA accreditate che, in Provincia di Pavia, sono la Fondazione Istituto Neurologico "Casimiro Mondino" di Pavia, l'Istituto "Dosso Verde" di Pavia ed il Centro Don Gnocchi "Santa Maria alle Fonti" di Salice Terme. Le certificazioni redatte da altre strutture necessitano di convalida da parte della UONPIA dell'Azienda Ospedaliera (ai sensi del DPCM 185/2006 e della seguente normativa regionale: DGR 3449 del 7/11/2006, Circolare 28

dell'11/12/2006, Nota Tecnica 11 febbraio 2008)

4. All'interno dell'Azienda Ospedaliera (AO) della provincia di Pavia l'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA) si configura come Servizio delegato per le competenze in merito all'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità, mentre per le persone maggiorenni provvede lo specialista dei Centri Psico-sociali, in continuità con gli interventi delle UONPIA, o lo specialista della patologia certificata.

5. Il collegio di accertamento dell'ASL rilascia alla famiglia un verbale di *certificazione* di "alunno in situazione di handicap" in cui si dichiara la condizione (o meno) di disabilità, il tipo di patologia, se patologia stabilizzata o progressiva, la gravità dell'handicap e l'eventuale rivedibilità del controllo entro una determinata scadenza (v. allegato). La famiglia consegnerà il verbale di accertamento alla Scuola, all'atto dell'iscrizione.

PROCEDURA

1. Si ritiene innanzitutto che il coinvolgimento della famiglia sia la premessa essenziale per l'avvio della consultazione e per tutti gli interventi successivi atti a favorire il percorso integrativo dei minori in difficoltà.
2. Qualora l'alunno con disabilità sia già in carico ai servizi sopraccitati, sarà cura di questi informare la famiglia sulle procedure necessarie per favorire l'integrazione scolastica.
3. La scuola, di fronte a un alunno con particolari difficoltà, dopo un periodo di osservazione e dopo avere attivato le proprie risorse per superare i problemi, informa la famiglia. Tali difficoltà possono riguardare sia l'assetto cognitivo che personologico e comportamentale.
4. La famiglia, adeguatamente preparata e motivata dalla scuola, contatta il Servizio specialistico preposto, al fine di una consultazione.
5. In vista della consultazione con il servizio specialistico, la famiglia riceve dalla scuola una nota informativa sulle difficoltà rilevate nell'alunno (v. allegato).
6. Nel caso in cui dalla valutazione del servizio specialistico emerga una situazione di disabilità che necessita di interventi per l'integrazione scolastica, verranno redatte una diagnosi clinica ed una descrizione funzionale. Gli operatori sanitari contestualmente informano la famiglia della possibilità di usufruire di un sostegno didattico e, se necessari, di interventi assistenziali da parte dell'Ente Locale competente.
7. Se la famiglia intende richiedere il sostegno didattico e gli interventi assistenziali di cui al precedente comma, verranno date indicazioni affinché possa rivolgersi al collegio per l'accertamento, costituito presso l'Azienda Sanitaria Locale di Pavia.
8. La Diagnosi Funzionale, è così strutturata (v. allegato)

- La prima parte contiene la Diagnosi Clinica;

- La seconda evidenzia le potenzialità e le difficoltà presentate dall'alunno nelle aree cognitiva, affettivo-relazionale, comunicativa, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e dell'autonomia, con note descrittive delle funzioni compromesse, delle potenzialità e delle risorse;
 - La terza contenente l'indicazione degli interventi necessari per l'integrazione scolastica:
 - a) sostegno didattico,
 - b) assistenza di base e/o specialistica,
 - c) ausili specifici,
 - d) servizio trasporto.
9. La Valutazione Clinico-Funzionale viene rilasciata alla famiglia che provvede ad inoltrarla alla Commissione di accertamento ASL; resta valida fino alla data indicata nel verbale oppure fino a che non subentrino elementi che comportino una diversa condizione e valutazione clinica dell'alunno.
 10. In quest'ultimo caso la famiglia può rivolgersi nuovamente all'UONPIA o all'Ente privato accreditato che effettua una nuova valutazione clinica dell'alunno.
 11. Al passaggio di ciclo la scuola invia la famiglia ai servizi specialistici che hanno in carico l'alunno per un aggiornamento della diagnosi funzionale.
 12. I genitori degli alunni già individuati in situazione di handicap possono rinunciare ai benefici di legge derivanti dall'individuazione stessa e dal rilascio della Valutazione Clinico-Funzionale: in questo caso essi sottoscrivono una dichiarazione di rinuncia e la presentano alla scuola, che provvederà ad inviarne copia all'AO.
 13. Ciascuna istituzione scolastica, sulla base delle Diagnosi Clinico-Funzionali acquisite,
 - a) predispone un Prospetto Riepilogativo degli alunni con disabilità previsti per il successivo anno scolastico, inviandolo all'Ufficio Scolastico ai fini della determinazione degli organici di sostegno;
 - b) segnala agli Enti Locali competenti l'eventuale necessità di assistenza ad personam a decorrere dalla data d'inizio della frequenza scolastica ovvero, per alunni individuati in situazione di handicap nel corso dell'anno scolastico, dai tempi immediatamente successivi all'acquisizione delle Diagnosi Clinico-Funzionali.

SITUAZIONI PARTICOLARI

14. Se l'alunno presenta documentazione proveniente da istituzioni convenzionate o da altri enti pubblici (dove è seguito), questa, redatta possibilmente sulla modulistica allegata al presente Accordo, viene ritenuta valida e sufficiente al fine di attivare gli interventi di integrazione scolastica previsti dalla L.104/92.
15. Se l'alunno è in carico a centri o a specialisti privati, la documentazione da questi redatta deve essere convalidata dagli operatori dell' A. O.
16. Nel caso in cui la famiglia non ritenga opportuna la consultazione di cui al precedente

comma 6, la Scuola è tenuta a segnalare formalmente il caso ai Servizi Sociali o al Tribunale per i minori solo qualora l'alunno si venga a trovare in situazione di pregiudizio.

ART.2 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

1. Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), atto successivo alla Diagnosi Funzionale, consiste in una prognosi funzionale, intesa come descrizione del prevedibile livello di sviluppo dell'alunno in situazione di handicap in un periodo di tempo definito.
2. Costituisce una guida per la progettazione del Piano Educativo Individualizzato, individuando gli aspetti prioritari dello sviluppo potenziale dell'alunno, evidenziandone bisogni e risorse, prefigurando obiettivi e strategie d'intervento.
3. Il PDF viene costruito, dopo un primo periodo di inserimento scolastico e con la collaborazione della famiglia, sulla base dei dati riportati nella Diagnosi Funzionale, dei dati presenti nel fascicolo personale del soggetto già scolarizzato e degli elementi desunti dall'osservazione diretta dell'alunno da parte degli operatori scolastici.
4. All'inizio di ogni anno scolastico il PDF viene verificato e aggiornato, al fine di fornire in ogni momento del curriculum scolastico l'immagine dell'alunno.

Al termine del primo ciclo di istruzione il documento è integrato con una prima indicazione relativa all'orientamento.

COMPETENZE, PROCEDURE E TEMPI

5. Il PDF viene elaborato, verificato e aggiornato dagli operatori sanitari e scolastici competenti sul caso, a conclusione di un incontro interprofessionale, da attuarsi in tempi funzionali rispetto alla scadenza fissata per la redazione del documento.

Tale incontro può essere dedicato anche all'elaborazione o all'aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato di cui al successivo art. 4.

6. Gli incontri interprofessionali Scuola - AO si svolgono preferibilmente presso le sedi del Servizio di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza, in orari concordati e, per gli operatori scolastici, al di fuori delle ore di lezione.
7. Il PDF, inizialmente e nelle successive stesure, viene materialmente redatto dal personale docente (v. modello allegato 5), entro la scadenza massima del 15 dicembre di ciascun anno.

Per alunni trasferiti da scuole di altra provincia, o individuati in situazione di handicap nel corso dell'anno scolastico, il PDF viene redatto all'inizio del successivo anno scolastico, entro la scadenza precedentemente indicata.

Per favorire il continuo aggiornamento del PDF se ne consiglia la redazione nel formato elettronico, in forma di file aperto.

ART. 3 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), atto successivo alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale, è il documento nel quale viene descritto il progetto globale d'intervento predisposto per l'alunno in situazione di handicap per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica.
2. Rappresenta lo strumento per l'attuazione coordinata dei progetti educativo-didattico, riabilitativo e sociale, nonché per la realizzazione di forme d'integrazione fra attività scolastiche ed extrascolastiche (formative, culturali, ricreative, sportive).

Si traduce in un vero e proprio protocollo operativo che, a partire dai dati riportati nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale, individua e descrive tutti gli interventi da predisporre a favore del soggetto, coordinandoli e integrandoli in vista di obiettivi prioritari comuni e condivisi.

COMPETENZE, PROCEDURE E TEMPI

1. Il PEI viene elaborato e verificato annualmente, con la collaborazione della famiglia, dagli operatori scolastici, sanitari e sociali impegnati sul caso, a conclusione di incontri interprofessionali - almeno due per anno scolastico - il primo dei quali, da attuarsi in tempi funzionali rispetto alla scadenza fissata per la redazione del documento, potrà essere dedicato anche all'elaborazione o all'aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale.
2. Le modalità di attuazione di tali incontri interprofessionali Scuola - AO sono indicate all'art. 3 comma 6 del presente protocollo.
3. Il documento, inizialmente e nelle successive stesure, viene materialmente redatto dal personale docente (v. allegati), entro la scadenza massima del 15 dicembre di ogni anno.

Per alunni trasferiti da scuole di altra provincia, o individuati in situazione di disabilità nel corso dell'anno scolastico, il PEI viene redatto entro un mese dalla compilazione della Diagnosi Funzionale.

PROTOCOLLO OPERATIVO

Enti Locali - Scuola

RACCORDO OPERATIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA

L'assegnazione di personale per l'assistenza in ambito scolastico ad alunni con grave disabilità avviene con le seguenti modalità:

1. Le Scuole predispongono, per ognuno di questi alunni, residente nel Comune e che abbia necessità di assistenza ad personam in ambito scolastico, una specifica richiesta all'Assessorato all'istruzione del Comune stesso, utilizzando il modello in allegato.

Alla richiesta viene allegata la seguente documentazione:

- Certificazione della commissione ASL per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap;
 - Diagnosi Clinico-Funzionale più recente;
 - Diagnosi Funzionale o Profilo Dinamico Funzionale relativi all'anno scolastico in corso;
 - Piano Educativo Individualizzato predisposto per l'alunno
 - Dichiarazione di assenso della famiglia alla richiesta di assistenza ad personam in ambito scolastico e alla trasmissione della sopraelencata documentazione al competente ufficio comunale.
2. Il medesimo modello (v. allegato) per la richiesta di assistenza viene utilizzato dalle scuole anche per rappresentare al Comune l'eventuale necessità di fornire, per il successivo anno scolastico, servizi di trasporto per alunni con grave disabilità.
 3. Le eventuali richieste di assistenza vengono inoltrate agli Enti Locali dai Dirigenti scolastici di norma entro il 31 maggio di ciascun anno.
 4. Acquisiti dall'UST XIX di Pavia i dati derivanti dall'adeguamento degli organici del personale docente alla situazione di fatto (mese di agosto), le scuole possono, se necessario, integrare le richieste di assistenza entro la data di inizio delle lezioni.
 5. Il Comune, in presenza di richieste inoltrate secondo le modalità e i tempi sopraindicati, eroga il servizio di assistenza, nella misura concordata con le Istituzioni scolastiche, a partire dal primo giorno di scuola.
 6. Qualora la richiesta di personale assistente venga presentata ad anno scolastico già iniziato, per l'emergenza di bisogni imprevisi (alunni con grave disabilità trasferiti da scuole di altri Comuni), il Comune eroga il servizio, nella misura concordata con le scuole

richiedenti, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

7. Qualora la complessità dei casi o l'entità delle richieste di assistenza renda necessaria una conoscenza più approfondita delle situazioni, il Comune potrà avviare contatti diretti con i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche, o effettuare incontri per gradi di scuole, in vista di un'ottimale pianificazione delle risorse.
8. Erogato il servizio di assistenza scolastica, il Comune si riserva il diritto di partecipare agli incontri interprofessionali di elaborazione e di verifica dei Piano Educativo Individualizzato promossi nelle scuole per ciascun alunno destinatario del servizio designando a tale scopo un proprio referente.
9. Il personale assistente partecipa nelle scuole agli incontri del GLH di Istituto, oltre a quelli interprofessionali di elaborazione e di verifica dei Profilo Dinamico Funzionale e dei Piano Educativo Individualizzato nei quali riferisce in base alla propria esperienza di contatto con il singolo alunno assistito.

E' presente altresì, con ruolo consultivo, agli ulteriori momenti collegiali nei quali i soli docenti programmano e verificano periodicamente gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica dei singoli alunni con disabilità, esclusi i momenti istituzionali di scrutinio e di valutazione intermedia e finale degli alunni.

Tali presenze hanno lo scopo di favorire una maggiore coerenza nella realizzazione degli interventi da parte di tutti gli operatori della scuola che, con diverso ruolo e competenze, interagiscono con l'alunno.

10. Il personale assistente è tenuto ad esplicitare il proprio servizio anche nello svolgimento di attività extracurricolari (uscite didattiche, gite e viaggi d'istruzione, stages di orientamento...) che rientrino nel piano di arricchimento dell'offerta formativa predisposto dalle scuole all'inizio dell'anno scolastico.
11. I requisiti professionali del personale impiegato nel servizio di assistenza scolastica ed i compiti ad esso assegnati sono analiticamente definiti nell'apposito documento concordato (che è parte integrante del presente protocollo).

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI CON GRAVE DISABILITA'

La definizione di un profilo della figura di assistente agli alunni con disabilità si fonda su un quadro concettuale che, a partire dalla normativa vigente, definisce termini e significati e conduce a precise prospettive di intervento.

I destinatari del servizio di assistenza sono tutti gli alunni in situazione di grave disabilità.

Il concetto di gravità deve, quindi, essere definito con cura.

In particolare nel contesto scolastico il concetto può assumere due connotazioni differenti:

- gravità pedagogica e
- gravità autonoma,

che danno luogo a provvedimenti e ad interventi di tipo diverso.

La Legge n. 104/92 così definisce la situazione di gravità:

"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità".

Per la legge, quindi, la capacità di autonomia personale ha una duplice valenza:

- autonomia nella sfera individuale e
- autonomia nella sfera relazionale.

In altre parole, autonomia è un concetto complesso, all'interno del quale quella strettamente fisica rappresenta solo un aspetto. Quanto più un soggetto è compromesso in una o più aree funzionali, tanto più può esplicare la sua attività solo con l'aiuto di qualcuno che faccia costantemente da tramite fra lui e il mondo. Ne consegue che:

a) la situazione di gravità può verificarsi anche in presenza di patologie psichiche o sensoriali, dove la carenza di autonomia potrebbe manifestarsi prevalentemente nella sfera di relazione;

b) non si possono stabilire ordini di priorità fra utenti gravemente limitati nella sfera dell'autonomia fisica e chi presenta invece grave difficoltà nella sfera dell'autonomia relazionale;

c) l'individuazione corretta dei possibili utenti del servizio di assistenza dipende da un profilo funzionale che definisca: - i livelli di gravità (e quindi i livelli di carenza di autonomia), - la tipologia dei bisogni, - i supporti necessari.

Da questa valutazione scaturiranno indicazioni relative a: - requisiti culturali e professionali, funzioni e compiti dell'addetto all'assistenza; - specificità e integrazione delle risorse di personale, con particolare riferimento alla figura dell'insegnante per il sostegno didattico.

La valutazione della gravità va esplicitata nella "diagnosi funzionale" redatta dall'UONPIA, mentre nel "Profilo Dinamico Funzionale", che la norma vuole redatto insieme dall'Unità Multidisciplinare e dai docenti con la collaborazione dei familiari, saranno indicati i supporti personali e strumentali che consentano al soggetto di adempiere i compiti adattivi relativamente alle seguenti aree:

- 1 - degli apprendimenti,
- 2 - della motricità,
- 3 - della comunicazione,
- 4 - delle autonomie personali,
- 5 - delle competenze sociali (affettivo-relazionali).

In particolare la presenza dell'addetto all'assistenza è legittimata da situazioni di gravità nelle aree da 2 a 5.

FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE

Alla luce di quanto esposto, si definiscono in modo articolato le funzioni e i compiti dell'addetto all'assistenza in ambito scolastico.

Si tratta di un operatore preposto, all'interno della struttura scolastica, allo svolgimento di una serie di attività integrate, al fine di favorire l'autonomia personale degli alunni e allo scopo di evitare rischi di isolamento e di emarginazione.

L'intervento di questo operatore nella scuola può avere una duplice valenza:

- assistenziale propriamente detta, ad un soggetto che presenti impossibilità o difficoltà permanenti a compiere determinate azioni;
- educativa e abilitativa nei confronti di chi ha difficoltà o non è ancora in grado di "fare da solo", ma potrebbe conquistare una maggiore autonomia in determinati ambiti di attività.

In questo secondo caso l'operatore stimolerà la collaborazione del soggetto, riducendo progressivamente l'ampiezza del supporto fornito.

Di fatto, l'intervento dell'assistente rientra a pieno titolo nel progetto educativo individualizzato e il primo suo impegno consiste nella partecipazione ai momenti collegiali di programmazione e verifica degli interventi.

I compiti specifici possono essere, in linea di massima, così individuati:

1) Area motoria:

- accompagnamento/supporto negli spostamenti,
- supporto nelle prassie richieste dalle attività di apprendimento (manipolare, scrivere, ecc.),
- realizzazione di attività motorie e di manipolazione previste dal PEI,
- assistenza nei momenti di distensione o riposo;

2) Area della comunicazione:

- interpretazione dei bisogni dell'alunno e decodifica dei messaggi del contesto ambientale;

3) Area delle autonomie personali:

- assistenza nell'esecuzione dei compiti relativi all'igiene personale, all'alimentazione, all'abbigliamento,
- realizzazione di attività educative mirate allo sviluppo autonomico, previste dal PEI.

4) Area delle competenze sociali (affettivo- relazionali):

- contenere l'aggressività e le pulsioni disturbanti,
- stimolare e supportare attenzione, motivazione e partecipazione dell'alunno alle attività

- proposte,
- mediare le relazioni, stimolando e sostenendo l'alunno sul piano del rapporto umano e amicale,
 - collaborare con il personale docente nel campo della prima socializzazione (rispetto delle regole di comportamento e convivenza).

REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI IN DIFFICOLTA'

In attesa di normativa specifica per la figura professionale, il personale assistente per l'autonomia e la comunicazione dovrà essere personale in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e con competenze professionali specifiche, ad eccezione del personale già in servizio, per il quale dovranno essere predisposti corsi di riqualificazione professionale.

Le sue mansioni sono finalizzate all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con grave disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, statali, comunali, paritarie, nonché alla effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi.

Detto operatore, nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative.

Partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, con i referenti delle strutture sanitarie e con i servizi territoriali.

Partecipa alla stesura del piano educativo individualizzato, contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica.

Accompagna l'alunno nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.

Affianca l'alunno durante il momento della mensa

